

**STATUTO**  
**DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA**  
**“AMICI RARI”**

**Art. 1 Denominazione e sede dell'Associazione**

E' costituita con sede in Salerno alla Via Carlo Alberto Alemagna n. 2/c, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c., l'Associazione culturale denominata “AMICI RARI”.

**Art. 2 – Scopo ed oggetto associativo**

L'Associazione risulta essere apolitica e non ha scopo di lucro, durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e/o capitali.

- L'Associazione, non avente finalità di lucro ha il seguente scopo ed oggetto associativo:
- Promuovere, progettare e realizzare lo sviluppo e la crescita dei valori sportivi e sociali legati alla Rari Nantes Salerno ASD;
- Attivare di concerto con gli sportivi associati, le imprese, le istituzioni locali, stakeholder , le attività sportive della Rari Nantes Salerno Asd, con l'obiettivo di contribuire a garantire un futuro, sicuro e sostenibile , dell'Asd in questione;
- Favorire la promozione dello spettacolo sportivo della locale squadra di nuoto e pallanuoto denominata Rari Nantes Salerno ASD.
- In relazione ai propri scopi sociali l'Associazione potrà promuovere a vantaggio della Rari Nantes Salerno Asd le seguenti attività: progetti di marketing e merchandising , gestione e/o procacciamento di contratti di sponsorizzazione , organizzazione di eventi e manifestazioni sportive , convegni e workshop.
- Promozione e diffusione della cultura aziendale-sportiva del nuoto e pallanuoto nella città di Salerno
-

### **Art. 3 – Durata**

1. La durata dell'associazione è illimitata e la Stessa potrà essere sciolta sólo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art.4 - Domanda di ammissione**

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività .-sociali, previa iscrizione alla stessa.  
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le -persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far .parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione,.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda-stessa da parte del Consiglio direttivo il .cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello dell'assemblea generale
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Art. 5 – Soci**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del diretto interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

A - Sono soci dell'Associazione: i soci Fondatori, i soci Ordinari , i soci Sostenitori ed i Soci Benemeriti.

B - Soci Fondatori

Il numero dei soci Fondatori è libero.

Possono essere Fondatori dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono lo scopo sociale e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità, capacità e competenze, a realizzarlo.

La qualifica di socio Fondatore è intrasmissibile.

I Fondatori iniziali dell'Associazione sono i firmatari dell'Atto costitutivo.

Possono aderire quali Fondatori dell'Associazione tutti coloro che, in possesso delle caratteristiche sopra indicate, ne facciano richiesta entro massimo 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Statuto. La rispondenza dei requisiti dei richiedenti è valutata dagli stessi Fondatori .

Spirato il termine innanzi detto, il numero dei Fondatori non potrà essere in alcun modo modificato.

#### C - Soci Ordinari

Il numero dei soci Ordinari è libero.

Possono diventare soci Ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono lo scopo sociale, accettano lo Statuto e versano la quota annuale d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio Ordinario è intrasmissibile.

#### D - Soci Sostenitori

Il numero dei Sostenitori è illimitato.

Possono diventare soci Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono lo scopo sociale e contribuiscono alla realizzazione delle attività associative mediante contributi in denaro e versamenti annuali o pluriennali, in misura e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di adesione dei Sostenitori insindacabilmente.

La qualifica di socio Sostenitore dura per la/le annualità per cui il contributo è regolarmente versato.

Il socio Sostenitore ha diritto ad essere informato sulle attività associative relative alla/alle annualità per cui il contributo è regolarmente versato.

La qualifica di socio Sostenitore cessa con il mancato versamento annuale del contributo.

In caso di domanda di adesione presentata da minore, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà.

La partecipazione del socio Sostenitore è pubblicizzata dall'Associazione con le modalità ritenute più opportune.

#### E - Soci Benemeriti

Sono nominati Benemeriti i soci con particolari meriti svolti in favore dell'Associazione.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione stessa.

### **Art. 6 — Diritti dei soci**

1. Tutti i soci godono del diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art, 14.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Art. 7 — Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea,
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Art. 8 - Organi**

1. Gli organi sociali sono:
  - l'Assemblea generale dei soci;
  - il Presidente;
  - il Consiglio direttivo;
  - Organo di controllo.

In caso di superamento di attività commerciale, nei limiti di cui agli artt. 398/91, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di separato organo di controllo, anche monocratico, e del revisore legale dei conti.

Il Consiglio Direttivo può inoltre proporre all'Assemblea dei soci la nomina del Collegio dei Probiviri, i cui componenti possono essere scelti anche tra non associati purché in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ovvero di altri organi funzionali all'operatività dell'Associazione e/o al raggiungimento del suo scopo sociale.

## **Art. 9 - Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.  
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno, in tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

## **Art. 10— Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.  
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

## **Art.11 - Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, PEC, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttiva, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventiva.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla
4. L'Assemblea inoltre svolge le seguenti funzioni inderogabili:
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio di esercizio annuale;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera sulla responsabilità dei singoli componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  - delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione per qualsiasi causa;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa in vigore, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio direttiva, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
  6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori
  7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
  8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della Stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.  
Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttiva a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 12 — Validità assembleare**

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'Associazione per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza

della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può partecipare alla riunione assembleare di persona o per il tramite di un altro associato munito di regolare delega.

Ciascun associato delegato può rappresentare non più di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

Di ogni riunione assembleare deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, trascritto nel libro delle deliberazioni di Assemblea dei Soci ed esibito al socio che ne faccia richiesta scritta e motivata.

### **Art. 13 — Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttiva è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesorerie.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttiva rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

### **Art. 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo caduto.

#### **Art. 15 - Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 16 — Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza,

#### **Art. 18 - Il Vicepresidente.**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.



### **Art.19 — Il Segretario**

1. Il Segretario dà esecuzioni delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Art.20 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo.  
Effettua, inoltre le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.  
Lo stesso è delegato dal Consiglio Direttivo di intrattenere rapporti con Istituti bancari relativamente ed esclusivamente alle operazioni di versamento ed attivazione di relativi bonifici, con richiesta di estratto conto.

### **Art. 21 - Il rendiconto**

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.  
Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto alle attività istituzionali; ciò anche attraverso un separata relazione di accompagnamento,
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare- in modo veritiero e corretto al situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione:, nel rispetto del principia della trasparenza nei confronti degli aassociati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a -disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

## **Art. 22 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

## **Art. 23 – Organo di controllo**

### ***A) Funzioni***

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
3. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

### ***B) Composizione***

4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili
6. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o intra triennale.
7. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
8. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

## **Art. 24 Revisione legale dei conti**

1. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
2. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro

## **Art. 25 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttiva, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione,

## **Art. 26 — Sezioni**

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 27 - Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e di soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale,
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale, questo sarà composto da n. 03 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Salerno.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Salerno ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale,

#### **Art. 28 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta., in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 29 — Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al c.c. in tema di associazioni non riconosciute.

2. Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni relativamente all'aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D.legs. 460/97, Dpr 917/86 e Legge 398/91.

Massimiliano Riccardi \_\_\_\_\_  
Ernesto Pappalardo \_\_\_\_\_  
Maurizio Santoro \_\_\_\_\_  
Pietro Parrilli \_\_\_\_\_  
Rocco Papa \_\_\_\_\_  
Adolfo Caramico \_\_\_\_\_  
Giuseppe Gallozzi \_\_\_\_\_  
Vincenzo Lamberti \_\_\_\_\_  
Giuseppe Iannicelli \_\_\_\_\_  
Michele Zaccaria \_\_\_\_\_  
Antonio Sanges \_\_\_\_\_  
Paolo Grassi \_\_\_\_\_  
Mariano Rampolla \_\_\_\_\_  
Matteo Citro \_\_\_\_\_